



COMUNE DI CASTELLANETA
Provincia di Taranto

RACCOLTA GENERALE

Anno 2013

n. _____

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune il _____ N. _____ e vi rimarrà
per 10 giorni consecutivi fino al _____.

Li _____
IL RESPONSABILE DELL'ALBO

AREA 1[^]
Servizio Gestione Mense

DETERMINAZIONE

n. **296** del **14/11/2013**

OGGETTO: Servizio mensa scolastica – proroga affidamento.

In data **14/11/2013** nella Residenza Municipale;

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Dr. Giovanni SICURO

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.01.2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 03/11/2012, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2012 e Pluriennale 2012 - 2014;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 16/01/2013, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;
- la legge di stabilità 2013, approvata con la Legge 24/12/2012, n. 228, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29/12/2012, ha differito il termine di approvazione del bilancio 2013 al 30 giugno 2013;
- con legge 06/06/2013, n. 64, di conversione del D.L. 8/04/2013, n. 35, è stato differito al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;
- l'art. 8 del D.L. 31/08/2013, n. 102, così come convertito dalla legge 28/10/2013, n. 124, ha disposto l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione dal 30 settembre al 30 novembre 2013;
- l'art. 163, comma 3, TUEL d.lgs. n. 267/00, in base al quale ove la scadenza del termine per la

deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato.

Considerato che il servizio di mensa scolastica sia per le scuole dell'infanzia che per le scuole Primarie scadrà, presumibilmente, il prossimo 15/11/2013, giusta determinazione della 4^a Area in data 08/11/2010, avente ad oggetto il rinnovo del contratto di appalto per una durata temporale di anni tre a partire dal 15/11/2010 al 15/11/2013 e giusta contratto rep. n. 2102 del 12/11/2010, secondo cui, all'art. 5, "... il contratto avrà inizio nell'anno scolastico 2010/2011 a partire dalla data che sarà comunicata dal Comune al Fornitore, presumibilmente nella prima quindicina di novembre 2010 ..." e, all'art. 9, "... L'appalto si riferisce agli anni scolastici 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 ... La ditta appaltatrice si impegna ad iniziare il servizio a partire dal 15/11/2010 o dall'eventuale data successiva comunicata dal Comune";

Evidenziato che:

- il Servizio Gestione mense scolastiche, di competenza della VI^a Area, è stato affidato a questa Area con deliberazione della Giunta Comunale n. 101 in data 11/07/2013, ad oggetto "*Modifica ed integrazione deliberazione della Giunta Comunale n. 79/2012 avente ad oggetto: Riorganizzazione delle Aree dei servizi e degli uffici comunali- determinazioni*";
- questo Servizio ha dovuto approntare tutti gli atti per l'indizione della gara per l'affidamento del servizio in assenza di atti già predisposti dal precedente Responsabile del Servizio, giusta determinazione n. 240 in data 30/08/2013;
- che il bando di gara, in uno con il capitolato d'appalto ed i relativi allegati, è stato pubblicato in data 18/09/2013, fissando la scadenza del termine per la presentazione delle offerte alla data del 29/10/2013;
- la Commissione di Gara, nominata con determinazione 1^a Area n. 284 in data 30/10/2013, si è insediata in data 31/10/2013 ed ha proceduto agli adempimenti previsti dal bando di gara;
- allo stato attuale sono in itinere i procedimenti di esame dei progetti presentati dalle ditte partecipanti, considerato il metodo di gara scelto – offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e l'aggiudicazione sarà disposta nel prossimo mese di dicembre, mentre le procedure di affidamento (compreso il contratto) si presume che si esauriscano nel mese di gennaio 2014;

Considerato che:

- la scadenza del rapporto comporta la necessità di ricercare soluzioni che consentano di evitare l'interruzione di un servizio fondamentale, atteso che l'eventuale interruzione comporterebbe conseguenze sia per la gestione della didattica nelle scuole che disagi per le famiglie degli alunni frequentanti le classi a tempo pieno;
- allo stato e stante il divieto di un nuovo affidamento, sia pure «*in via provvisoria*», imposto dalla normativa in vigore, la proroga del servizio in atto rappresenta l'unica soluzione oggettivamente praticabile per non pregiudicare la necessaria continuità nell'erogazione del servizio;

Visto l'art. 23, comma 2, della Legge n. 62/2005;

Visto il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

Considerato altresì che:

- in base all'autorevole linea interpretativa del Consiglio di Stato, espressa nelle sentenze n. 6457/2006 e n. 3391/2008, in tema di rinnovo o proroga dei contratti pubblici di appalto non vi è alcuno spazio per l'autonomia contrattuale delle parti, ma vige il principio che, salvo espresse

previsioni dettate dalla legge in conformità della normativa comunitaria, l'Amministrazione, una volta scaduto il contratto, deve, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, effettuare una nuova gara, salva la possibilità di una limitata proroga;

- dalle pronunce giurisprudenziali (Consiglio di Stato n. 9302/2003; n. 1767/2002; n. 862/2003; TAR Lazio n. 1062/2006) si evidenzia come la proroga sia intesa come limitata estensione temporale del contratto originario, che resta la fonte regolatrice del rapporto giuridico, sia normalmente volta a garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo soggetto al quale affidare l'attività stessa e rappresenti una scelta legittimamente esercitabile dall'Amministrazione;

Dato atto che:

- al fine di non pregiudicare il servizio refezione scolastica, già attivato per questo anno scolastico, con nota prot. n. 27411 in data 13/11/2013, inoltrata a mezzo posta elettronica certificata, è stata richiesta alla società Rag. Pietro Guarnieri – Figli s.r.l. da Putignano (BA), gestore del servizio refezione scolastica giusta contratto rep. n. 2101 del 12/11/2010 sopra richiamato, la disponibilità alla proroga, fino al 31/01/2014, del servizio in esame agli stessi patti e condizioni del contratto in scadenza;
- la società Rag. Pietro Guarnieri – Figli s.r.l. , con nota assunta al protocollo generale di questo Ente al n. 27530 in data odierna, ha dichiarato la disponibilità alla prosecuzione contrattuale fino al 31/01/2014 agli stessi patti e condizioni del contratto attualmente in vigore;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il TUEL d.lgs. n. 267/00 e s.m.i. ed in particolare:

- gli artt. 107-109 che assegnano ai responsabili di servizio gli atti di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, compresa l'assunzione degli impegni di spesa;
- l'art. 151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegno di spesa;
- gli artt. 183 e 191 sulle procedure per l'assunzione degli impegni di spesa;

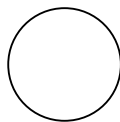
Visto il decreto sindacale di nomina di Funzionario Responsabile dell'Area Affari Generali n. 70 del 01/10./2013;

D E T E R M I N A

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte:

- a) di disporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della Legge n. 62/2005 e dei consolidati orientamenti giurisprudenziali e dottrinari in materia di proroga tecnica dei contratti pubblici, la proroga tecnica fino al 31/01/2014 del contratto stipulato in data 12 novembre 2010 con la Società Rag. Pietro Guarnieri – Figli s.r.l. da Putignano (BA);
- b) di precisare che, per effetto della proroga, il rapporto continua ad essere assoggettato agli stessi patti e condizioni previsti dal contratto sottoscritto tra le parti di cui al rep. n. 2102 del 12/11/2010;
- c) di stabilire che il contratto dovrà comunque ritenersi risolto di pieno diritto nel caso l'affidamento del servizio intervenga prima della nuova scadenza;
- d) di approvare l'allegato schema di atto integrativo del contratto;
- e) di dare atto che la spesa riveniente dal presente atto trova copertura al cap. di spesa n. 1, intervento 1040503, del bilancio corrente esercizio in corso di formazione, esercizio provvisorio, già impegnata nei limiti dei dodicesimi;
- f) di trasmettere la presente determinazione all'Area Contabile per la registrazione di competenza, dando atto che essa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



L'ISTRUTTORE DEL PROVVEDIMENTO

(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Lì _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

**VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini. secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Lì, _____

Il Capo Area/resp. proc.
